



Studio Magnolo

Viale Italia, 35/C - 73046 Matino (Le)



RUOLI: COMUNICAZIONE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017 DELLE CARTELLE ROTTAMABILI NON ANCORA NOTIFICATE

L'articolo 6, D.L. 193/2016 prevede che per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 il contribuente può aderire alla rottamazione del ruolo, che consiste nell'estinzione del debito evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

L'istanza va presentata all'agente della riscossione entro il 31 marzo 2017 utilizzando il modulo DA1 e la rottamazione si perfeziona mediante il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione oppure al più in 5 rate (in un arco temporale di 15 mesi).

La comunicazione dei ruoli del 2016 non ancora notificati entro il 28 febbraio 2017

Siccome per aderire alla rottamazione del ruolo non rileva la data di notifica della cartella ma la data di affidamento del ruolo all'agente della riscossione, entro il 28 febbraio 2017 l'agente della riscossione informerà i contribuenti, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nel 2016 non ancora notificati.



Anche per questi ruoli (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito) il termine inderogabile per fruire della rottamazione coincide con il 31 marzo 2017, data entro la quale bisognerà protocollare il modulo DA1 "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata" agli sportelli territorialmente competente oppure inviando il modulo DA1 tramite pec utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati.

Entro il 31 maggio 2017 l'agente della riscossione comunicherà l'ammontare complessivo della somma dovuta a seguito della richiesta di adesione (al netto delle sanzioni e degli interessi di mora) e la scadenza delle eventuali rate, inviando i bollettini di pagamento. Nel caso di richiesta di pagamento rateale è presente sul modulo DA1 la suddivisione percentuale dell'importo dovuto alle relative scadenze di pagamento.

Se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di proposte di accordo o del piano del consumatore, come previsto dall'articolo 6, commi 9-bis e 9-ter, D.L. 193/2016 è necessario utilizzare il modulo DA2 "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del consumatore, anziché il modello DA1".

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.